

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del ...;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;

Acquisiti i pareri della Commissione ... della Camera dei deputati in data ... e della Commissione ... del Senato della Repubblica in data ...;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente regolamento

Art.1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in applicazione dei principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca norme per la semplificazione e l'accelerazione di procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o



l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione.

2. I procedimenti di cui al comma 1 hanno ad oggetto autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati, ivi compresi quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, lo stabilimento degli impianti produttivi e l'esercizio delle attività.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche ai procedimenti amministrativi relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale.

Art.2

(Individuazione degli interventi)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun ente territoriale può individuare un elenco di progetti, ciascuno dei quali è corredato da specifica analisi di valutazione dell'impatto economico e sociale, riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, già inseriti nel programma triennale di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in altri atti di programmazione, e chiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri che al relativo procedimento siano applicate le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4. I progetti sono corredati, ove disponibile, del Codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. Entro il successivo 28 febbraio possono essere individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche su segnalazione del soggetto proponente, progetti non inseriti nell'elenco di cui al comma 1 o in altro atto di programmazione, la cui realizzazione sia suscettibile di produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione e tale capacità sia dimostrata dalla documentazione di cui al medesimo comma.
3. Entro il successivo 31 marzo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tra gli interventi



segnalati ai sensi dei commi 1 e 2 sono individuati in concreto i singoli progetti cui si applicano, anche in ragione della loro rilevanza economica o occupazionale rilevata anche tenendo conto dell'analisi di valutazione dell'impatto economico e sociale, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4. Il decreto è specificamente motivato con riferimento ai singoli progetti individuati.

4. I decreti di cui al comma 3 possono disporre l'applicazione degli articoli 3 e 4 del presente regolamento sia nei confronti di tutti i procedimenti e gli atti di cui all'articolo 1, comma 2, necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione dell'opera, lo stabilimento dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività, sia con riferimento a singoli procedimenti e atti a tali fini preordinati.

Art.3

(Riduzione dei termini dei procedimenti)

1. Con i decreti di cui all'art. 2 possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione dell'opera, lo stabilimento dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività. Tale riduzione è consentita in misura non superiore al 50 per cento rispetto ai termini di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e può essere prevista in riferimento ai singoli procedimenti, ovvero rispetto a tutti i procedimenti necessari per la realizzazione dell'intervento, anche successivi all'eventuale svolgimento della conferenza di servizi. Nel caso in cui il termine sia già parzialmente decorso, la riduzione opera con riferimento al periodo residuo.

Art.4

(Potere sostitutivo)

1. Per gli interventi e i procedimenti individuati con i decreti di cui all'articolo 2, in caso di inutile decorso del termine di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o di quello eventualmente rideterminato ai sensi dell'articolo 3, il Presidente del Consiglio dei ministri può adottare i relativi atti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può delegare a diverso soggetto il potere sostitutivo di cui al comma 1



fissando un nuovo termine per la conclusione del procedimento, comunque di durata non superiore a quello originariamente previsto.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il suo delegato si avvalgono, per l'esercizio del potere sostitutivo, di personale individuato ai sensi dell'articolo 6, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art.5

(Competenze delle Regioni e degli enti locali)

1. Nei casi in cui l'intervento coinvolga esclusivamente, o in misura prevalente, il territorio di una regione o di un comune o città metropolitana, e non sussista un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera, il Presidente del Consiglio delega di regola all'esercizio del potere sostitutivo il presidente della regione o il sindaco.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando l'intervento coinvolga le competenze delle regioni e degli enti locali e non sussista un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera, le modalità di esercizio del potere sostitutivo sono determinate previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art.6

(Supporto tecnico-amministrativo)

1. Con i decreti di cui all'articolo 2 è individuato, per ciascun intervento, il personale di cui può avvalersi il titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 4.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono designati tra dipendenti pubblici in possesso di elevate competenze tecniche o amministrative, maturate presso uffici competenti per lo svolgimento di procedimenti analoghi, assicurando la presenza fra essi di personale posto in posizione di elevata responsabilità in strutture amministrative competenti per gli interventi e procedimenti oggetto del potere sostitutivo.



3. Al personale di cui al presente articolo non è riconosciuto alcun trattamento retributivo ulteriore rispetto a quello in godimento, né alcuna riduzione del carico di lavoro nell'amministrazione di appartenenza.

Art.7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si provvede nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha autorizzato il Governo a dettare norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione.

All'articolo 1 sono definiti l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento. Costituiscono oggetto del provvedimento, infatti, tutti quegli atti, comunque denominati, compresi quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, lo stabilimento degli impianti produttivi e l'esercizio delle attività. Quanto all'ambito di applicazione, si precisa che le disposizioni del regolamento sono applicabili, in quanto compatibili, anche ai procedimenti amministrativi relativi alle opere pubbliche, ivi inclusi le infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale.

L'articolo 2 stabilisce che ciascun ente territoriale, entro il 31 gennaio di ogni anno, può individuare un elenco di progetti di rilevante impatto sul territorio, tra quelli inseriti nei propri atti di programmazione, riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre effetti positivi sull'economia o sull'occupazione, e chiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri che al relativo procedimento siano applicate la riduzione dei termini di cui all'art. 3 o il potere sostitutivo di cui all'art. 4. Entro il successivo 28 febbraio la Presidenza del Consiglio può individuare anche altri progetti, non inseriti negli atti di programmazione, la cui realizzazione sia suscettibile di produrre effetti positivi sull'economia o sull'occupazione. Entro il successivo 31 marzo tra tutti gli interventi proposti sono individuati con d.P.C.M. i singoli progetti cui si applicano le disposizioni concernenti la riduzione dei termini procedurali o il potere sostitutivo. Il d.P.C.M. è specificamente motivato con riferimento ai singoli progetti individuati. Si precisa poi che le disposizioni relative alla riduzione dei termini dei procedimenti ed al potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri possono applicarsi sia rispetto a tutti i procedimenti e gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento, sia rispetto a singoli procedimenti e atti ad esso preordinati.

L'articolo 3 prevede la possibilità di ridurre fino ad un massimo del 50 per cento rispetto a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione dell'opera, lo stabilimento dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività. La riduzione può essere prevista sia rispetto ai singoli procedimenti, sia rispetto a tutti i procedimenti necessari per la realizzazione dell'intervento, anche successivi all'eventuale svolgimento della conferenza di servizi. Se il termine procedimentale ordinario è già parzialmente decorso, la riduzione opera con riferimento al periodo residuo.

L'articolo 4 conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere sostitutivo in caso di inutile decorso del termine per la conclusione dei procedimenti relativi alla localizzazione, progettazione e realizzazione delle opere, lo stabilimento di impianti produttivi e l'esercizio di attività. Il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può peraltro delegare a diverso soggetto il potere sostitutivo, fissando un nuovo termine per la conclusione del procedimento di durata non superiore a quello previsto originariamente.

L'articolo 5 stabilisce che se l'intervento coinvolge esclusivamente, o in misura prevalente, il territorio di una regione o di un comune o città metropolitana, e non sussiste un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera, il Presidente del Consiglio di regola delega



all'esercizio del potere sostitutivo il presidente della regione o il sindaco. Le modalità di esercizio del potere sostitutivo quando non sussiste un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera sono determinate previa intesa in Conferenza unificata.

L'articolo 6 individua i criteri per la selezione del personale di cui possono avvalersi il Presidente del Consiglio dei ministri o il suo delegato per l'esercizio del potere sostitutivo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il personale è scelto tra dipendenti pubblici in possesso di elevate competenze tecniche o amministrative, maturate presso uffici competenti per lo svolgimento di procedimenti analoghi, assicurando la presenza fra essi di personale posto in posizione di elevata responsabilità in strutture amministrative competenti per gli interventi e procedimenti oggetto del potere sostitutivo; ciò significa che il personale in questione non deve necessariamente appartenere all'amministrazione oggetto di intervento sostitutivo. In ogni caso al personale chiamato a fornire il proprio apporto tecnico o amministrativo non è riconosciuto alcun trattamento retributivo ulteriore rispetto a quello in godimento, né alcuna riduzione del carico di lavoro nell'amministrazione di appartenenza.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.



RELAZIONE TECNICA

Il regolamento non introduce nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'art. 6 del provvedimento, infatti, stabilisce che al personale chiamato a supportare il Presidente del Consiglio dei ministri o il suo delegato nell'esercizio del potere sostitutivo non è riconosciuto alcun trattamento retributivo ulteriore rispetto a quello in godimento (il personale è obbligatoriamente scelto tra dipendenti pubblici, se del caso anche appartenente ad amministrazione diversa da quella oggetto di intervento sostitutivo, in possesso di specifiche competenze maturate presso uffici competenti per lo svolgimento di procedimenti analoghi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri). E' inoltre specificatamente previsto che ai predetti dipendenti non spetta alcuna riduzione del carico di lavoro nell'amministrazione di appartenenza che potrà quindi continuare a utilizzare il personale per lo svolgimento dei compiti già assegnati. L'attuazione della disposizione, pertanto, non richiede lo stanziamento di nuove risorse essendo garantita l'assenza di nuovi oneri.

L'art. 7 reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui all'attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento si provvede nell'ambito delle risorse già disponibili.

La verifica di compatibilità tecnica effettuata ai sensi dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2012 n. 2240 è risultata positiva.

~~POSITIVO~~

IL DIRIGENTE

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 5 FEB. 2016

